

**PARTE SECONDA
ATTI DELLO STATO
E DI ALTRI ENTI PUBBLICI**

PROVVEDIMENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

CORTE COSTITUZIONALE - Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956. Ricorso n. 8 depositato il 6 febbraio 2008.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è per legge domiciliato

contro

La Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta pr-tempore, per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui agli artt. 3, comma 2, e 4 comma 2 della legge della Regione Campania n. 12 del 28.11.07, recante.. " incentivi alle imprese per l'attivazione piano di azione per lo sviluppo economico regionale...", pubblicata sul B.U.R. del 3.12.07 n. 63.

Come si evidenzia nella proposta allegata alla delibera del Consiglio di Ministri del 25.1.2008 di approvazione della determinazione di impugnare la legge in questione, quest'ultima presenta profili di illegittimità costituzionale negli artt. 3, comma 2, e 4 comma 2.

Dette norme prevedono misure d'aiuto da concedersi secondo le procedure previste dagli articoli 4 e 7 del d.lgs. n. 123/1998 (recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese) in favore di imprese che operano sul territorio regionale.

In particolare, l'articolo 3, comma 2, istituisce un credito d'imposta o un bonus fiscale a favore delle imprese che effettuano nel territorio regionale nuovi investimenti produttivi in beni strumentali materiali e immateriali, mentre l'articolo 4, comma 2, prevede un credito d'imposta o un bonus fiscale a favore di imprese che incrementano il numero di lavoratori dipendenti, o ne stabilizzano l'occupazione, nelle unità locali ubicate sul territorio regionale.

Il legislatore regionale però non circoscrive espressamente l'operatività delle suddette misure di agevolazione entro l'ambito dei soli tributi regionali, come espressamente previsto dal comma 2 dell'ar. 4 del d.lgs. n. 123/1998, e perciò estende i sistemi di compensazione di tali misure anche ai tributi erariali, in violazione altresì del disposto dell'articolo 17 del d.gs. n. 241/1997, che, ai commi 1 e 2, consente eventuali compensazioni dei crediti solo relativamente a tributi erariali espressamente indicati.

Tale estensione è preclusa al legislatore regionale: la Corte Costituzionale, in relazione ai tributi statali, con la sentenza n. 37/2004, ha chiaramente evidenziato che, fino a quando non avrà avuto luogo l'introduzione dei principi di coordinamento del sistema tributario ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, la determinazione dei quali compete allo Stato (che dovrà provvedervi con la legge, sent. Corte Cost. n. 303/2003), le Regioni non possono innovare la vigente disciplina di promanazione nazionale.

Per i motivi sopra esposti, le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2 e 4, comma 2, della legge in esame, nell'estendere i sistemi di compensazione anche ai tributi erariali, eccedono dalla competenza regionale disciplinata dal comma 2 dell'articolo 17 del d.lgs n. 241/1997, violando così l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.

Per questi ragioni

si chiede

che la legge impugnata sia dichiarata illegittima nelle disposizioni sopra indicate, per violazione dell'art. 117 comma 2, lettera e, della Costituzione.

Si produce il testo della legge impugnata ed estratto della delibera del Consiglio dei Ministri del 25.1.08.
Roma, 30/1/2008

Il Vice Avvocato Generale
Giuseppe Orazio Russo

Copia conforme all'originale per la
pubblicazione del Bollettino Ufficiale
della Regione**CAMPANIA**.....

Roma, 12 FEB. 2008

IL CANCELLIERE

